

Vademecum per i praticanti Dottori Commercialisti: la pre-iscrizione ed il riscatto dei periodi di tirocinio

di FERDINANDO BOCCIA

Da sempre l'UNGDCCEC ha avuto a cuore il futuro previdenziale di tutti i colleghi, e di quelli più giovani in particolar modo, in quanto più di tutti gli altri, toccati dal nuovo sistema previdenziale contributivo.

E' infatti noto che, a maggior ragione post riforma, solo una "carriera previdenziale" sufficientemente lunga potrà garantire una pensione adeguata.

In questo senso, è evidente che i versamenti dei primi anni, a seguito dell'effetto dei rendimenti in lungo periodo, sono quelli che maggiormente contribuiscono alla costruzione di un montante tale da garantire tale condizione.

In questa ottica il presente contributo, attraverso un approccio pratico e schematico, mira da un lato a sollecitare l'interesse delle più giovani generazioni a due strumenti, la facoltà della pre-iscrizione dei tirocinanti e la possibilità di riscattare il periodo di tirocinio, cui l'Unione ha da sempre creduto, e dall'altro a pungolare i DOMINUS a ché sensibilizzino i propri tirocinanti alle problematiche previdenziali, contribuendo fattivamente alla crescita di un'adeguata coscienza previdenziale delle giovani generazioni.

LA PRE-ISCRIZIONE PER I TIROCINANTI

(art. 20bis del Regolamento di disciplina del regime previdenziale CNPADC)

Approvazione Ministeriale

Con l'approvazione Ministeriale del 30/03/2007 della delibera dell'Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e

Assistenza dei Dottori Commercialisti del giorno 20/12/2006, viene introdotto l'istituto della pre-iscrizione per coloro che svolgano o abbiano svolto il tirocinio professionale.

La pre-iscrizione per i tirocinanti

Tale strumento è finalizzato a:

- consentire a coloro che si stanno preparando alla libera professione di Dottore Commercialista di poter ottenere una copertura previdenziale;
- incrementare l'anzianità ed il montante contributivo utile ai fini della determinazione della pensione futura per il periodo di pre-iscrizione.

Chi può presentare la domanda di pre-iscrizione

Possono presentare la domanda di iscrizione:

- i soggetti che non siano iscritti all'Albo professionale alla data di presentazione della domanda;
- che non siano mai stati iscritti precedentemente;
- che, dal 01/01/2004, svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio professionale;
- non siano stati iscritti per il periodo di retrodatazione della pre-iscrizione - per la stessa attività ad altro Ente di Previdenza obbligatoria (comprendendo anche la Gestione Separata istituita presso l'INPS).

Termini di presentazione della domanda di preiscrizione

La domanda di pre-iscrizione può essere presentata entro il termine massimo di 5 anni alla data di iscrizione al Registro dei Praticanti. La pre-iscrizione può essere retroattiva, fino al massimo all'anno 2004, comunque, nell'ambito del limite quinquennale decorrente dalla data di iscrizione al Registro dei Praticanti.

Decorrenza della pre-iscrizione

La pre-iscrizione può decorrere, a scelta dell'interessato:

- a) dal 1° gennaio dell'anno di inizio del tirocinio;
- b) dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio successivi al primo.

Quanto si deve pagare

A convalida della domanda da parte della Cassa il tirocinante è obbligato a versare i contributi dovuti potendo scegliere annualmente di versare € 500,00, € 1.000,00 ovvero € 2.000,00, rivalutati secondo la seguente tabella:

ANNI DI PRE- ISCRIZIONE	CONTRIBUTO FISSO ANNUALE		
2004	€ 500,00	oppure € 1.000,00	oppure € 2.000,00
2005	€ 500,00	oppure € 1.000,00	oppure € 2.000,00
2006	€ 500,00	oppure € 1.000,00	oppure € 2.000,00
2007	€ 500,00	oppure € 1.000,00	oppure € 2.000,00
2008	€ 509,00	oppure € 1.017,00	oppure € 2.034,00
2009	€ 522,00	oppure € 1.043,00	oppure € 2.087,00
2010	€ 533,00	oppure € 1.065,00	oppure € 2.131,00

Termini e modalità di versamento

Il versamento dei contributi dovuti deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferiscono o, comunque, entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'assunzione da parte della Cassa del provvedimento di preiscrizione, qualora successivo, secondo le modalità di pagamento comunicate dalla Cassa.

Poniamo attenzione al fatto che gli interessati che presentino domanda, non devono effettuare alcun versamento fino alla ricezione della comunicazione della Cassa di avvenuta preiscrizione.

I versamenti eventualmente effettuati precedentemente alla ricezione della comunicazione di cui sopra non produrranno alcun effetto e saranno rimborsati, su domanda.

In caso di retrodatazione della pre-iscrizione per gli anni 2004 e/o 2005 e/o 2006 i versamenti per ciascuna annualità dovranno essere fatti cumulativamente in unica soluzione.

In caso di retrodatazione della pre-iscrizione per gli anni dal 2007 in avanti i versamenti per ciascuna annualità dovranno essere fatti sempre cumulativamente in unica soluzione, aggiungendo un importo di € 30,00 per annualità di retrodatazione.

Cessazione della pre-iscrizione

La pre-iscrizione cessa:

- con effetto dal 31 dicembre dell'anno della richiesta dell'interessato; e, comunque,

- dal 31 dicembre dell'anno precedente la decorrenza dell'iscrizione ordinaria alla Cassa

ovvero

- dal termine del triennio utile ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale, successivo alla conclusione del periodo di tirocinio.

Pertanto:

- La pre-iscrizione può cessare prima del compimento del periodo di tirocinio utile ai fini del sostenimento dell'Esame di Stato;
- può proseguire anche per il triennio successivo al compimento del periodo di tirocinio medesimo;
- deve necessariamente cessare dal 31 dicembre dell'anno precedente la decorrenza di iscrizione ordinaria alla Cassa;
- può proseguire complessivamente per 6 anni consecutivi a meno di eventuali sospensioni del periodo di tirocinio.

Nel caso di interruzione del tirocinio per un periodo superiore a 18 mesi, il praticante è cancellato dal Registro ed il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti.

Il periodo di pre-iscrizione viene annullato, con rimborso, su domanda dell'interessato, della contribuzione versata, se non prescritta.

Validità delle annualità

Qualora, entro due anni dal termine della prescrizione (che può protrarsi al massimo per un periodo di 6 anni = 3 anni di tirocinio + 3 anni successivi), si presenti domanda di iscrizione ordinaria alla Cassa, la contribuzione dovuta e versata negli anni di pre-iscrizione concorre alla formazione di annualità utili ai fini previdenziali e contribuisce alla formazione del montante contributivo individuale.

Restituzione dei versamenti

Qualora non intervenga iscrizione ordinaria alla Cassa entro il suddetto termine (due anni dal termine del periodo di pre-iscrizione), la contribuzione versata sarà restituita all'interessato dietro richiesta.

RISCATTO DEL PERIODO DI TIROCINIO

(art. 21, c.5, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale CNPADC)

Coloro che non si pre-iscrivono possono, una volta iscritti alla Cassa, chiedere il riscatto del periodo di tirocinio per un periodo massimo di

tre annualità.

E' data, quindi, la facoltà di riscattare a titolo oneroso, esclusivamente in applicazione del calcolo contributivo, il tirocinio professionale per il periodo massimo di tre anni.

Soggetti interessati sono:

- coloro che sono iscritti alla Cassa al momento di presentazione della domanda;
- non siano titolari di trattamento pensionistico a carico della Cassa stessa;

mentre

- sono esclusi coloro che, per il periodo di tirocinio, abbiano ottenuto la pre-iscrizione di cui all'art.20bis del Regolamento, che abbia dato luogo ad annualità di iscrizioni utili (cui sia cioè seguita l'iscrizione ordinaria alla Cassa entro il biennio successivo al termine della pre-iscrizione) e coloro i quali abbiano altra copertura previdenziale per il periodo oggetto di riscatto (es. Inps).

Determinazione dell'onere di riscatto

Per ciascuna annualità che si decide di riscattare l'onere viene determinato applicando una percentuale a scelta del professionista tra il 10% e il 17% (numero intero) applicata alla media dei redditi dichiarati dall'anno 2004 a quello che precede la domanda di riscatto.

L'onere annuale, comunque, non potrà essere inferiore all'importo del contributo minimo soggettivo ne potrà superare il 17% della media dei tetti reddituali imponibili degli anni dal 2004 a quello che precede la domanda di riscatto.

Periodi riscattabili e modalità di pagamento

Il riscatto può essere presentato per uno, due o tre anni di tirocinio, a scelta dell'interessato.

Il pagamento dell'onere può avvenire:

- in unica soluzione,
- dilazionato in un numero di rate massimo pari alla metà del periodo oggetto di riscatto, come proposto dalla Cassa;
- dilazionato per un numero di rate inferiore a quello proposto dalla Cassa o uguale allo stesso ma versando, in sede di primo pagamento, un importo maggiore a quello proposto dalla Cassa.

Come detto, il periodo di rateazione, stante le attuali regole, non potrà

mai essere superiore alla metà del periodo riscattato. *Probabilmente una modifica della norma che porti ad un allungamento del periodo di rateazione, mutuando l'esperienza di altri enti previdenziali, se si vuole anche come effetto premiante per chi voglia innalzare la percentuale contributiva soggettiva del versamento oltre la soglia del 10%, potrebbe rendere maggiormente allettante l'istituto del riscatto del periodo di tirocinio.*

